



I.I.S. Raffaele Piria
Rosarno – Italy



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE «R. PIRIA»

Rosarno e Laureana di Borrello (RC)

Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – IPSASR – ITE – Corsi serali

Via Modigliani – 89025 Rosarno (RC) – Tel. 0966439157

Codice Fiscale: 82001100807 – Codice Univoco Ufficio: UFRYVD

E-mail: rcis01400v@istruzione.it – Pec: rcis01400v@pec.istruzione.it

www.istitutopiriarosarno.edu.it

REGOLAMENTO GENERALE DEI LABORATORI

Anno Scolastico 2026/2027



SOMMARIO

PREMESSA	4
VISTO	4
TITOLO I	5
REGOLE GENERALI E RUOLI DELLE FIGURE PROFESSIONALI	5
Art. 1 – Principi generali.....	5
Art. 2 – Dirigente scolastico – Datore di lavoro.....	5
Art. 3 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).....	6
Art. 4 – Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).....	6
Art. 5 – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).....	6
Art. 6 – Responsabile di laboratorio	7
Art. 7 – Docente e Insegnante Tecnico-Pratico (ITP).....	7
Art. 8 – Studenti.....	8
Art. 9 – Assistente tecnico.....	8
Art. 10 – Collaboratore scolastico.....	9
Art. 11 – Ufficio Tecnico	9
TITOLO II.....	10
MODALITÀ DI ACCESSO AI LABORATORI.....	10
Art. 12 – Apertura e chiusura.....	10
Art. 13 – Accesso durante l'orario scolastico.....	10
Art. 14 – Prenotazione dei laboratori	11
Art. 15 – Attività extracurricolari	11
TITOLO III	12
FUNZIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA IN LABORATORIO	12
Art. 16 – Programmazione delle attività.....	12
Art. 17 – Preparazione delle esercitazioni.....	12
Art. 18 – Conduzione dell'attività.....	12
Art. 19 – Gestione delle attrezzature	13
Art. 20 – Sostanze e prodotti chimici	13
Art. 21 – Inventario e approvvigionamenti	13
Art. 22 – Manutenzione.....	14
TITOLO IV	14
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	14

Art. 23 – Comportamento generale	14
Art. 24 – Utilizzo delle apparecchiature	14
Art. 25 – Dispositivi di protezione individuale	15
Art. 26 – Ordine e pulizia	15
Art. 27 – Gestione dei rifiuti	15
Art. 28 – Emergenze	15
Art. 29 – Accesso e uscita.....	16
Art. 30 – Danneggiamenti e ammanchi.....	16
Art. 31 – Materiali e attrezzature in uscita dal laboratorio.....	16
Art. 32 – Divieti specifici.....	16
Art. 33 – Igiene e aerazione degli ambienti.....	17
Art. 34 – Provvedimenti disciplinari.....	17
TTTOLO V	18
QUADRO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE.....	18
Art. 35 – Documentazione presente nei laboratori	18
Art. 36 – Normativa di riferimento.....	18
Art. 37 – Regolamenti specifici dei singoli laboratori.....	19
Art. 38 – Formazione e informazione	19
Art. 39 – Segnalazione delle anomalie	20
Art. 40 – Disposizioni finali	20

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei laboratori dell'Istituto e definisce le modalità di accesso, le responsabilità delle diverse figure professionali, le norme di comportamento e le procedure essenziali per garantire lo svolgimento delle attività didattiche in condizioni di sicurezza, efficienza e funzionalità.

Il laboratorio è, a tutti gli effetti, un ambiente di lavoro nel quale si svolgono attività didattiche, formative e, ove previsto, tecnico-operative. Tutti coloro che vi accedono sono tenuti a conoscere e rispettare le disposizioni di sicurezza, le procedure di emergenza, la segnaletica, le istruzioni impartite dai docenti e le disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e nei regolamenti specifici dei singoli laboratori.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto e deve essere applicato congiuntamente alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla normativa scolastica, alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali e alle specifiche procedure adottate dall'Istituto.

VISTO

- il **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il **D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008;
- il **D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297**, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
- il **D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249**, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e successive modificazioni;
- il **D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275**, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti la formazione, l'informazione, l'uso delle attrezzature di lavoro, i dispositivi di protezione individuale e la gestione delle emergenze;
- il **Regolamento di Istituto**, il Patto educativo di corresponsabilità e ogni altro regolamento interno vigente;
- le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi, primo soccorso, gestione delle emergenze, sostanze e miscele pericolose, gestione dei rifiuti e tutela ambientale, per quanto applicabili alle attività dell'Istituto;
- la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e le procedure di sicurezza adottate dall'Istituto.

Tutto ciò premesso, si determina quanto segue.

TITOLO I

REGOLE GENERALI E RUOLI DELLE FIGURE PROFESSIONALI

Art. 1 – Principi generali

1. I laboratori sono ambienti destinati prioritariamente alle attività didattiche, formative e tecnico-pratiche previste dalla programmazione dell'Istituto.
2. L'accesso e l'utilizzo dei laboratori sono consentiti esclusivamente nel rispetto:
 - o del presente Regolamento;
 - o del Regolamento specifico del singolo laboratorio;
 - o delle disposizioni impartite dal Dirigente scolastico;
 - o delle procedure di sicurezza;
 - o del DVR e della documentazione di valutazione dei rischi;
 - o delle istruzioni d'uso delle attrezzature;
 - o della segnaletica di sicurezza presente nei locali.
3. Gli studenti che svolgono attività di laboratorio sono equiparati ai lavoratori nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
4. Ogni attività pratica deve essere preceduta da un'adeguata informazione sui rischi connessi all'attività e sulle corrette modalità operative.
5. Nessuna attività può essere svolta in presenza di condizioni di rischio non adeguatamente valutate o di attrezzature non idonee, guaste o prive delle necessarie protezioni.
6. In presenza di un pericolo grave e immediato, l'attività deve essere sospesa e la situazione segnalata tempestivamente al docente, al responsabile del laboratorio e, secondo le procedure interne, al Dirigente scolastico.

Art. 2 – Dirigente scolastico – Datore di lavoro

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito delle proprie competenze, a:

1. individuare e nominare le figure previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza;
2. assicurare la valutazione dei rischi e il relativo aggiornamento in relazione alle attività svolte, alle attrezzature, agli impianti e alle eventuali sostanze utilizzate;
3. assicurare l'informazione e la formazione del personale e degli studenti nei casi previsti;
4. assicurare, ove necessari, i dispositivi di protezione individuale;
5. adottare le misure organizzative e tecniche necessarie alla tutela della salute e sicurezza;

6. richiedere agli enti competenti gli interventi strutturali e manutentivi non rientranti nelle competenze dell'Istituto;
 7. assicurare la gestione delle emergenze secondo il piano adottato dall'Istituto;
 8. nominare, ove previsto, i responsabili dei laboratori;
 9. vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione attraverso le figure preposte.
-

Art. 3 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP:

1. collabora con il Dirigente scolastico alla valutazione dei rischi;
 2. effettua sopralluoghi nei laboratori secondo le esigenze organizzative e le procedure dell'Istituto;
 3. propone misure preventive e protettive adeguate ai rischi individuati;
 4. collabora all'aggiornamento della valutazione dei rischi in occasione di modifiche delle attività, degli ambienti, delle attrezzature o delle procedure;
 5. fornisce supporto nella predisposizione delle procedure di sicurezza;
 6. collabora alla programmazione delle attività di informazione e formazione;
 7. segnala al Dirigente scolastico eventuali criticità riscontrate.
-

Art. 4 – Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

L'ASPP:

1. collabora con il RSPP e con il Dirigente scolastico;
 2. partecipa alle attività di individuazione e valutazione dei rischi secondo le proprie competenze;
 3. effettua sopralluoghi e verifiche secondo quanto previsto dall'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
 4. segnala eventuali situazioni di rischio;
 5. collabora alla diffusione delle procedure di sicurezza.
-

Art. 5 – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

L'RLS esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente e, in particolare:

1. raccoglie eventuali segnalazioni del personale relative a salute e sicurezza;
2. partecipa alle consultazioni previste dalla normativa;
3. accede ai luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalla legge;

4. collabora, nell'ambito delle proprie prerogative, alla diffusione della cultura della sicurezza.
-

Art. 6 – Responsabile di laboratorio

Il Responsabile di laboratorio è individuato dal Dirigente scolastico e opera nel rispetto delle attribuzioni previste dalla normativa e dall'organizzazione dell'Istituto.

In particolare:

1. collabora alla gestione organizzativa e funzionale del laboratorio;
2. verifica, per quanto di competenza, il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel regolamento specifico;
3. segnala tempestivamente al Dirigente scolastico, all'Ufficio Tecnico, al RSPP o alle altre figure competenti eventuali situazioni di rischio o necessità di intervento;
4. collabora con gli assistenti tecnici per la verifica dello stato delle attrezzature;
5. collabora all'aggiornamento dell'inventario;
6. raccoglie le richieste relative a materiali, attrezzature e manutenzioni;
7. collabora alla programmazione degli acquisti;
8. verifica, per quanto di competenza, la disponibilità e l'adeguatezza delle dotazioni di sicurezza;
9. promuove la corretta applicazione del presente Regolamento;
10. collabora alla predisposizione e all'aggiornamento del regolamento specifico del laboratorio;
11. propone al Dirigente scolastico la sospensione delle attività quando siano presenti condizioni di rischio non gestibili.

Il Responsabile di laboratorio non sostituisce le competenze proprie del Dirigente scolastico, del RSPP, del personale docente o delle altre figure previste dalla normativa.

Art. 7 – Docente e Insegnante Tecnico-Pratico (ITP)

Durante le attività di laboratorio il personale docente, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito dei rispettivi obblighi di servizio, deve:

1. programmare le attività pratiche in coerenza con il curriculum e con la programmazione didattica;
2. verificare preventivamente che l'attività prevista sia compatibile con le condizioni di sicurezza del laboratorio;
3. illustrare agli studenti le procedure operative e i rischi connessi all'attività;
4. verificare che gli studenti utilizzino correttamente attrezzature, macchine, sostanze e DPI;
5. vigilare sul comportamento degli studenti durante l'attività;
6. impedire l'utilizzo improprio o non autorizzato delle attrezzature;

7. non consentire l'avvio di attività per le quali non siano state impartite le necessarie istruzioni;
8. segnalare tempestivamente guasti, anomalie, incidenti, quasi incidenti e situazioni di pericolo;
9. verificare, al termine dell'attività, il riordino delle postazioni;
10. collaborare con l'assistente tecnico e con il responsabile del laboratorio;
11. assicurare la presenza e la vigilanza sugli studenti per tutta la durata dell'attività didattica;
12. attenersi alle procedure di emergenza e di primo soccorso previste dall'Istituto.

Il docente non può allontanarsi dal laboratorio lasciando gli studenti privi della necessaria vigilanza.

Art. 8 – Studenti

Gli studenti, durante le attività di laboratorio:

1. sono tenuti a rispettare il presente Regolamento e il regolamento specifico del laboratorio;
 2. devono seguire scrupolosamente le indicazioni impartite dai docenti e dal personale tecnico;
 3. devono utilizzare correttamente macchine, attrezzature, strumenti, materiali e DPI;
 4. non possono utilizzare autonomamente apparecchiature, macchine o sostanze per le quali non abbiano ricevuto specifiche istruzioni;
 5. devono segnalare immediatamente al docente qualsiasi guasto, anomalia, situazione di pericolo, incidente o quasi incidente;
 6. non devono rimuovere, modificare o disattivare dispositivi di sicurezza;
 7. non devono effettuare manovre non autorizzate;
 8. devono mantenere ordinata e pulita la propria postazione;
 9. devono rispettare le procedure per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
 10. devono utilizzare i DPI secondo le istruzioni ricevute;
 11. non possono prelevare o asportare materiali e attrezzature senza autorizzazione;
 12. devono attenersi alle procedure previste in caso di emergenza;
 13. devono adottare un comportamento responsabile e rispettoso nei confronti delle persone, delle strutture e delle attrezzature.
-

Art. 9 – Assistente tecnico

L'Assistente tecnico assicura, nell'ambito del proprio profilo professionale e delle disposizioni organizzative dell'Istituto, la conduzione tecnica dei laboratori assegnati.

In particolare:

1. predispone, sulla base delle indicazioni dei docenti, le attrezzature e i materiali necessari alle esercitazioni;
2. collabora alla preparazione delle attività pratiche;
3. verifica lo stato di efficienza delle apparecchiature e segnala eventuali anomalie;
4. provvede, nei limiti delle proprie competenze, alla manutenzione ordinaria;
5. cura la conservazione e il riordino delle attrezzature;
6. collabora alla gestione dell'inventario;
7. segnala carenze di materiali e dotazioni di sicurezza;
8. collabora con i docenti durante le attività di laboratorio, secondo l'organizzazione del servizio;
9. provvede al recupero, al riordino e alla corretta conservazione dei materiali utilizzati;
10. collabora alla verifica delle dotazioni antinfortunistiche;
11. informa tempestivamente il Responsabile di laboratorio in caso di guasti o condizioni di rischio;
12. provvede, per quanto di competenza, alla predisposizione tecnica del laboratorio per le attività programmate.

Le richieste di preparazione di materiali e attrezzature devono essere effettuate con congruo anticipo, secondo le modalità organizzative stabilite dall'Istituto.

Art. 10 – Collaboratore scolastico

Il collaboratore scolastico:

1. provvede alla pulizia ordinaria degli ambienti secondo il piano di lavoro;
2. assicura il riordino degli spazi di propria competenza;
3. collabora al mantenimento delle condizioni igieniche dei locali;
4. segnala tempestivamente eventuali anomalie riscontrate;
5. non interviene sulle apparecchiature tecniche, salvo quanto previsto dalle proprie mansioni e dalle disposizioni dell'Istituto;
6. osserva le procedure relative all'utilizzo dei prodotti per la pulizia e dei relativi DPI.

La pulizia e la sanificazione degli ambienti devono essere effettuate secondo il piano di pulizia dell'Istituto e secondo le indicazioni relative ai prodotti e alle superfici interessate.

Art. 11 – Ufficio Tecnico

L'Ufficio Tecnico, secondo l'organizzazione dell'Istituto:

1. raccoglie e coordina le richieste di manutenzione e approvvigionamento;

2. collabora con il Dirigente scolastico, i Responsabili di laboratorio e gli Assistenti tecnici;
 3. cura i rapporti tecnici con ditte e soggetti esterni;
 4. coordina, per quanto di competenza, gli interventi di manutenzione;
 5. collabora alla predisposizione delle procedure di acquisto;
 6. conserva e aggiorna la documentazione tecnica relativa alle attrezzature secondo le procedure dell'Istituto;
 7. supporta la gestione tecnica degli interventi strutturali e manutentivi.
-

TITOLO II

MODALITÀ DI ACCESSO AI LABORATORI

Art. 12 – Apertura e chiusura

1. I laboratori devono rimanere chiusi quando non sono in corso attività didattiche o tecniche autorizzate.
 2. L'accesso ai locali non è consentito agli studenti al di fuori delle attività programmate e della presenza del personale responsabile.
 3. Le chiavi e gli eventuali dispositivi di accesso devono essere custoditi secondo le modalità stabilite dall'Istituto.
 4. Non è consentita la duplicazione non autorizzata delle chiavi.
 5. Al termine delle attività devono essere verificati, secondo le procedure del laboratorio:
 - lo spegnimento delle apparecchiature;
 - la chiusura delle utenze eventualmente previste;
 - il riordino delle postazioni;
 - la corretta conservazione dei materiali;
 - la chiusura degli armadi e dei locali.
-

Art. 13 – Accesso durante l'orario scolastico

1. Gli studenti possono accedere al laboratorio esclusivamente accompagnati dal docente responsabile dell'attività.
2. L'accesso deve avvenire nel rispetto dell'orario scolastico e delle prenotazioni previste.
3. Durante l'intervallo, salvo specifiche attività autorizzate, gli studenti non possono permanere nei laboratori.

4. Il personale docente e tecnico può accedere ai laboratori per attività di preparazione, manutenzione, controllo o organizzazione.
 5. L'accesso di personale esterno è consentito esclusivamente previa autorizzazione dell'Istituto e nel rispetto delle procedure di sicurezza.
-

Art. 14 – Prenotazione dei laboratori

1. L'utilizzo dei laboratori deve essere programmato attraverso il sistema di prenotazione adottato dall'Istituto.
 2. La prenotazione deve indicare, ove previsto:
 - docente richiedente;
 - classe o gruppo;
 - data e orario;
 - attività prevista;
 - eventuali attrezzature particolari;
 - eventuali sostanze o materiali specifici.
 3. Le attività che richiedono preparazioni particolari devono essere comunicate con congruo anticipo all'Assistente tecnico e al Responsabile di laboratorio.
-

Art. 15 – Attività extracurricolari

1. L'utilizzo dei laboratori per attività extracurricolari, progetti, corsi, percorsi di orientamento, PCTO, mobilità, attività finanziate o altre iniziative deve essere preventivamente autorizzato secondo le procedure dell'Istituto.
 2. Deve essere individuato un docente o altro personale responsabile dell'attività.
 3. Prima dell'accesso devono essere verificate:
 - disponibilità del laboratorio;
 - idoneità delle attrezzature;
 - eventuali DPI;
 - procedure di emergenza;
 - eventuali rischi specifici.
 4. Gli utenti esterni devono essere informati sulle principali procedure di sicurezza applicabili.
 5. L'installazione di apparecchiature estranee alla dotazione del laboratorio deve essere preventivamente autorizzata e verificata sotto il profilo tecnico e della sicurezza.
-

TITOLO III

FUNZIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA IN LABORATORIO

Art. 16 – Programmazione delle attività

1. Le attività di laboratorio devono essere coerenti con la programmazione didattica e con il PTOF.
 2. Il docente programma le esercitazioni considerando:
 - obiettivi formativi;
 - livello di preparazione degli studenti;
 - rischi connessi all'attività;
 - disponibilità delle attrezzature;
 - disponibilità dei materiali;
 - necessità di DPI;
 - procedure di emergenza.
 3. Le attività che comportano rischi particolari devono essere preventivamente valutate e svolte esclusivamente secondo le procedure previste.
-

Art. 17 – Preparazione delle esercitazioni

1. Il docente comunica all'Assistente tecnico, secondo le procedure interne e con congruo anticipo, le attrezzature e i materiali necessari.
 2. L'Assistente tecnico predispone quanto necessario nei limiti delle proprie competenze.
 3. Prima dell'avvio dell'esercitazione il docente verifica che siano presenti le condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.
 4. Qualora le condizioni non siano adeguate, l'attività deve essere modificata, rinviata o sospesa.
-

Art. 18 – Conduzione dell'attività

1. Prima dell'utilizzo di macchine, apparecchiature, sostanze o strumenti, gli studenti devono ricevere adeguate istruzioni.
2. Le operazioni che presentano rischi specifici devono essere svolte sotto la vigilanza del docente e, ove previsto, con l'utilizzo dei DPI prescritti.
3. È vietato utilizzare un'attrezzatura senza averne ricevuto le necessarie istruzioni.
4. È vietato modificare le impostazioni, le tarature o i dispositivi di sicurezza delle apparecchiature, salvo che tali operazioni siano parte integrante dell'esercitazione e siano state espressamente autorizzate dal docente.

Art. 19 – Gestione delle attrezzature

1. Ogni apparecchiatura deve essere utilizzata esclusivamente secondo la propria destinazione d'uso.
2. Le istruzioni del costruttore e le procedure interne devono essere rispettate.
3. Le attrezzature che presentano difetti o anomalie devono essere immediatamente poste fuori servizio, quando necessario, e segnalate al personale competente.
4. È vietato utilizzare apparecchiature prive delle necessarie protezioni.
5. Le apparecchiature non devono essere lasciate in funzione senza sorveglianza quando ciò possa determinare un rischio.

Art. 20 – Sostanze e prodotti chimici

Nei laboratori nei quali vengono utilizzate sostanze chimiche:

1. devono essere rispettate le procedure specifiche del laboratorio;
2. le sostanze devono essere conservate negli appositi contenitori e armadi;
3. devono essere disponibili, ove richieste, le relative schede di sicurezza;
4. è vietato utilizzare sostanze prive di identificazione;
5. è vietato travasare sostanze in contenitori non idonei o non identificati;
6. è vietato annusare, assaggiare o manipolare impropriamente sostanze e reagenti;
7. devono essere utilizzati i DPI prescritti;
8. i rifiuti devono essere raccolti e smaltiti secondo le procedure previste;
9. eventuali sversamenti o esposizioni accidentali devono essere immediatamente segnalati e gestiti secondo le procedure di emergenza.

Art. 21 – Inventario e approvvigionamenti

1. Le attrezzature e i beni inventariati devono essere registrati e custoditi secondo le procedure amministrativo-contabili dell'Istituto.
 2. Le richieste di acquisto devono essere motivate e coerenti con le esigenze didattiche.
 3. Il materiale di consumo deve essere utilizzato con criteri di economicità e razionalità.
 4. Eventuali carenze devono essere segnalate tempestivamente.
-

Art. 22 – Manutenzione

1. La manutenzione deve essere effettuata esclusivamente da personale competente e autorizzato.
 2. Gli interventi che eccedono le competenze dell'Assistente tecnico devono essere segnalati al Responsabile di laboratorio e agli uffici competenti.
 3. Le attrezzature sottoposte a manutenzione devono essere utilizzate nuovamente solo quando ne sia stata verificata l'idoneità.
 4. Non è consentito agli studenti effettuare interventi di manutenzione o riparazione.
-

TITOLO IV

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 23 – Comportamento generale

1. Tutti gli utenti sono tenuti a mantenere un comportamento responsabile, ordinato e rispettoso.
 2. Nei laboratori è vietato correre, spingersi, fare scherzi o porre in essere comportamenti che possano creare situazioni di pericolo.
 3. È vietato introdurre o utilizzare materiali estranei alle attività autorizzate.
 4. È vietato consumare cibi e bevande nei laboratori, salvo specifiche attività didattiche espressamente previste e regolamentate.
 5. È vietato utilizzare le apparecchiature per finalità diverse da quelle didattiche o autorizzate.
 6. È vietato utilizzare dispositivi elettronici personali per finalità estranee all'attività didattica quando ciò possa compromettere attenzione, sicurezza o riservatezza.
-

Art. 24 – Utilizzo delle apparecchiature

1. Nessuno può utilizzare una macchina o un'apparecchiatura senza autorizzazione e senza aver ricevuto le necessarie istruzioni.
2. È vietato rimuovere o modificare protezioni, schermature, interblocchi e dispositivi di sicurezza.
3. È vietato intervenire su apparecchiature elettriche in presenza di acqua o altri liquidi.
4. Prima di utilizzare un'apparecchiatura, lo studente deve verificare, secondo le indicazioni ricevute, l'assenza di anomalie evidenti.
5. In caso di guasto, rumore anomalo, odore insolito, surriscaldamento, scintille o altro comportamento anomalo, l'apparecchiatura deve essere immediatamente disattivata, se possibile in sicurezza, e segnalata al docente.
6. È vietato tentare riparazioni autonome.

Art. 25 – Dispositivi di protezione individuale

1. I DPI prescritti dal DVR, dal regolamento specifico del laboratorio o dal docente devono essere indossati correttamente.
2. I DPI devono essere utilizzati esclusivamente per la loro destinazione d'uso.
3. Gli studenti devono aver cura dei DPI assegnati e segnalarne eventuali deterioramenti.
4. Nessuna attività può essere svolta senza i DPI prescritti quando questi costituiscono misura necessaria di protezione.

Art. 26 – Ordine e pulizia

1. Ogni utente è responsabile del mantenimento dell'ordine della propria postazione.
2. Al termine dell'esercitazione:
 - o gli strumenti devono essere riposti;
 - o i materiali devono essere riconsegnati;
 - o i rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori;
 - o la postazione deve essere lasciata pulita e ordinata;
 - o le apparecchiature devono essere spente secondo le procedure previste.
3. La pulizia dei locali è effettuata dal personale incaricato secondo il piano di pulizia dell'Istituto.
4. Gli utenti devono collaborare al mantenimento delle condizioni di igiene e decoro.

Art. 27 – Gestione dei rifiuti

1. I rifiuti devono essere raccolti separatamente secondo la loro natura e secondo le procedure adottate dall'Istituto.
2. È vietato versare sostanze chimiche o altri materiali nei lavandini o nei normali contenitori dei rifiuti, salvo esplicita previsione della procedura specifica.
3. I rifiuti speciali e pericolosi devono essere gestiti esclusivamente secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dall'Istituto.

Art. 28 – Emergenze

1. Tutti gli utenti devono conoscere le principali procedure di emergenza dell'Istituto.
2. In caso di incendio, terremoto, evacuazione, incidente o altra emergenza devono essere seguite esclusivamente le istruzioni del personale e le procedure previste dal Piano di emergenza.

3. È vietato utilizzare ascensori durante un'evacuazione, salvo diverse specifiche procedure previste per l'Istituto.
 4. Gli studenti devono mantenere la calma e seguire il docente verso il punto di raccolta.
 5. In caso di incidente o infortunio, anche apparentemente lieve, l'evento deve essere immediatamente comunicato al docente e gestito secondo le procedure dell'Istituto.
 6. Devono essere segnalati anche gli eventi che non abbiano prodotto danni o lesioni ma che avrebbero potuto provocarne: i cosiddetti **quasi incidenti (near miss)**.
-

Art. 29 – Accesso e uscita

1. L'accesso al laboratorio e l'uscita devono avvenire secondo le modalità stabilite dal docente.
 2. Gli studenti non possono uscire dal laboratorio senza autorizzazione.
 3. Al termine della lezione il docente verifica, per quanto di competenza, che il laboratorio sia lasciato in condizioni di ordine e sicurezza.
-

Art. 30 – Danneggiamenti e ammanchi

1. Chiunque provochi intenzionalmente o per negligenza un danno alle attrezzature, agli arredi, agli strumenti o ai materiali dell'Istituto è soggetto ai provvedimenti previsti dalla normativa e dal Regolamento di Istituto.
 2. Eventuali danni o ammanchi devono essere segnalati tempestivamente.
 3. L'accertamento delle responsabilità deve avvenire nel rispetto delle procedure dell'Istituto e della normativa vigente.
 4. Gli eventuali obblighi di risarcimento sono determinati dagli organi e dai soggetti competenti secondo la normativa applicabile e non possono essere stabiliti automaticamente a carico di una classe o di singoli studenti senza un previo accertamento delle responsabilità.
-

Art. 31 – Materiali e attrezzature in uscita dal laboratorio

1. Nessuna attrezzatura o materiale può essere prelevato dal laboratorio senza autorizzazione.
 2. Il temporaneo trasferimento di attrezzature deve essere registrato secondo le procedure dell'Istituto.
 3. Il trasferimento di beni all'esterno dell'Istituto deve essere autorizzato secondo le procedure amministrative vigenti.
-

Art. 32 – Divieti specifici

Nei laboratori è vietato:

1. utilizzare apparecchiature senza autorizzazione;
 2. manomettere dispositivi di sicurezza;
 3. introdurre sostanze o materiali non autorizzati;
 4. consumare cibi o bevande, salvo attività didattiche specificamente autorizzate;
 5. correre, spingersi o assumere comportamenti pericolosi;
 6. effettuare esperimenti non autorizzati;
 7. utilizzare sostanze senza conoscere i relativi rischi e le corrette procedure;
 8. utilizzare Internet, dispositivi audio/video o dispositivi personali per finalità estranee all'attività didattica, quando ciò sia vietato dal docente o dal regolamento;
 9. sottrarre o danneggiare materiali e attrezzature;
 10. rimuovere segnaletica o dispositivi di sicurezza;
 11. lasciare incustodite apparecchiature in funzione quando ciò comporti un rischio;
 12. utilizzare il laboratorio per attività diverse da quelle autorizzate.
-

Art. 33 – Igiene e aerazione degli ambienti

1. I laboratori devono essere mantenuti in condizioni igieniche adeguate.
 2. La pulizia deve essere effettuata secondo il piano di pulizia dell'Istituto.
 3. Le superfici e le attrezzature devono essere pulite con modalità compatibili con i materiali e con le indicazioni dei produttori.
 4. Deve essere garantito un adeguato ricambio d'aria, compatibilmente con le caratteristiche dell'ambiente e con le attività svolte.
 5. Nei laboratori nei quali vengono utilizzate sostanze o materiali che possono produrre vapori, polveri o altri agenti aerodispersi devono essere utilizzati gli impianti di aspirazione e le ulteriori misure previste dalla valutazione dei rischi.
-

Art. 34 – Provvedimenti disciplinari

La violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta, in relazione alla gravità del comportamento e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa e dal Regolamento di Istituto:

- richiamo educativo;
- richiamo formale;
- eventuale provvedimento disciplinare;
- eventuale sospensione dalle attività pratiche nei casi previsti;

- ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

Le sanzioni devono essere proporzionate alla violazione e rispettare i principi di gradualità, responsabilità e contraddittorio previsti dalla normativa scolastica.

TITOLO V

QUADRO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE

Art. 35 – Documentazione presente nei laboratori

Presso ciascun laboratorio, in formato cartaceo o digitale, devono essere disponibili o facilmente consultabili, per quanto applicabili:

1. il presente **Regolamento Generale dei Laboratori**;
 2. il **Regolamento Specifico del laboratorio**;
 3. la documentazione relativa alla **valutazione dei rischi**;
 4. le procedure di emergenza applicabili;
 5. le istruzioni operative delle principali attrezzature;
 6. la documentazione relativa ai DPI;
 7. le schede di sicurezza delle sostanze e miscele pericolose utilizzate;
 8. il registro o sistema di prenotazione del laboratorio;
 9. la documentazione relativa alle manutenzioni e ai controlli previsti;
 10. l'orario di utilizzo del laboratorio;
 11. ulteriore documentazione di rito
-

Art. 36 – Normativa di riferimento

Il presente Regolamento deve essere interpretato e applicato alla luce della normativa vigente e delle successive modificazioni e integrazioni.

Costituiscono, in particolare, riferimenti essenziali:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni;
- normativa vigente in materia di prevenzione incendi;

- normativa vigente in materia di primo soccorso;
 - normativa vigente in materia di dispositivi di protezione individuale;
 - normativa vigente in materia di sostanze e miscele pericolose;
 - normativa vigente in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti;
 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per il comparto Istruzione e Ricerca;
 - Regolamento di Istituto;
 - Piano di emergenza ed evacuazione;
 - Documento di Valutazione dei Rischi;
 - eventuali ulteriori disposizioni emanate dagli enti competenti.
-

Art. 37 – Regolamenti specifici dei singoli laboratori

1. Ogni laboratorio deve essere dotato di un proprio **Regolamento Specifico**, predisposto in relazione alle caratteristiche delle attività, delle attrezzature, degli impianti, dei materiali e degli eventuali rischi presenti.
 2. Il Regolamento Specifico integra il presente Regolamento Generale e non può derogare alle disposizioni di legge o alle misure di sicurezza previste dal DVR.
 3. In caso di contrasto tra una disposizione del presente Regolamento e una disposizione normativa inderogabile, prevale quest'ultima.
 4. I regolamenti specifici devono essere periodicamente verificati e aggiornati in caso di:
 - introduzione di nuove attrezzature;
 - modifica delle attività;
 - introduzione di nuove sostanze o materiali;
 - variazione degli ambienti;
 - modifica della valutazione dei rischi;
 - aggiornamento della normativa.
-

Art. 38 – Formazione e informazione

1. Prima di svolgere attività pratiche, gli studenti devono ricevere un'adeguata informazione sui rischi connessi alle attività previste e sulle misure di prevenzione e protezione.
2. Il personale deve essere formato aggiornato secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle esigenze specifiche dell'Istituto.
3. Le istruzioni relative alle apparecchiature devono essere rese disponibili agli utenti interessati.

4. Particolare attenzione deve essere dedicata alle attività che comportano rischi specifici.
-

Art. 39 – Segnalazione delle anomalie

1. Qualunque utente che rilevi:
 - o un guasto;
 - o un malfunzionamento;
 - o una carenza di sicurezza;
 - o un danneggiamento;
 - o una perdita o uno sversamento;
 - o un'anomalia di un impianto;
 - o una condizione di pericolo;

deve segnalare immediatamente al docente o al personale tecnico.

2. L'attrezzatura interessata non deve essere utilizzata fino a quando non sia stata verificata e, ove necessario, ripristinata.
 3. Le segnalazioni devono essere registrate secondo le procedure adottate dall'Istituto.
-

Art. 40 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data indicata nella deliberazione di approvazione.
 2. Esso è pubblicato sul sito istituzionale e reso disponibile agli utenti dei laboratori.
 3. Il personale e gli studenti sono tenuti a prenderne conoscenza.
 4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano congiuntamente al Regolamento di Istituto, al DVR, al Piano di emergenza ed evacuazione e ai regolamenti specifici dei singoli laboratori.
 5. Eventuali modifiche o integrazioni sono approvate secondo le competenze previste dall'ordinamento scolastico.
 6. Il Regolamento è soggetto a revisione periodica e, comunque, ogniqualvolta intervengano modifiche normative, organizzative, strutturali o tecnologiche che ne rendano necessario l'aggiornamento.
-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Mariarosaria Russo